

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.
con istanza cautelare ex art. 669 *quater* e 700 c.p.c.
e istanza di notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Nell'interesse di:

Tedeschi Dario, nato a Roma il 07.12.1975, ivi residente in Via Dei Monti di Primavalle n. 91 C.F. TDSRA75T07H501J elettivamente domiciliato in Sassari, Via Roma n° 31 presso lo studio degli avv.ti Noemi Demuro (c.f.: DMRNCN66B43I452N - pec: avv.noemidemuro@pec.it) e Monica Cui (c.f.: CUIMNC71D52B354F - pec: avv.moniacui@pec.it) che lo rappresentano e difendono giusta procura rilasciata in foglio separato,

Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma (RM) c.f.: 80185250588, domiciliato *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato, indirizzo pec: *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*;

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VI Ambito territoriale di Roma, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Via Frangipane n. 41 – 00184 Roma, c.f.: 80190390585, indirizzo pec: *usprm@postacert.istruzione.it*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, indirizzo pec: *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*.

Resistenti

e contro

- **i docenti iscritti nella II° fascia della Graduatoria Provinciale** per le Supplenze (GPS) della Provincia di Roma in vigore per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per la classe di concorso A-61, inseriti in posizione deteriore rispetto a quella reclamata dal ricorrente

Resistenti

Premesso che

IN FATTO

1) Con ordinanza n. 60 del 10.7.2020, il Ministero dell’Istruzione istituiva e disciplinava le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e l’aggiornamento delle Graduatorie d’Istituto, per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 (doc. 1).

2) L’istante, essendo in possesso di molteplici titoli e qualifiche¹, presentava all’ufficio scolastico territoriale della provincia di Roma domanda telematica per l’inserimento in graduatoria relativamente a svariate classi tra le quali la A-61 “*Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali*” indicando, per la detta specifica classe, il possesso di Laurea Specialistica in Educatore Professionale Coordinatore dei Servizi, conseguita presso l’Università degli Studi Roma TRE in data 12.07.2011 con la votazione 110/110 e quale titolo congiunto la qualifica professionale di “*Tecnico per la formazione nel settore della multimedialità*” conseguito il 31.10.2002 presso Opera della Scuola magistrale Ortofrenica “G. F. Montesano” di Roma (docc. 2 f, 2 g, 3).

3) Nella domanda l’istante precisava, inoltre, di essere già inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto per la predetta specifica classe di concorso (A-61).

Ed infatti, già nelle domande precedenti relative al triennio 2011/2014 ed al triennio 2014/2017, egli aveva indicato quali classi di concorso e di abilitazione per le quali chiedeva l’inserimento nelle graduatoria di circolo e di istituto quelle all’epoca identificate ai numeri A44, A62, A63, A64, A65. (docc. 2 a, 2 b e 2 c).

Con il DPR n. 19/2016 le predette classi venivano accorpate nella nuova denominata A-61, indicata dall’istante nella propria domanda di inserimento nelle Graduatorie di circolo del personale docente ed educativo inerente il triennio 2017/2020 (doc 2 c).

4) Nella domanda inerente l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto e di Supplenza relativa al biennio 2020/2022, il ricorrente dava altresì atto del servizio prestato negli anni² in quanto

¹ Cfr doc 10 a) Diploma di Dirigente di Comunità, b) Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, c) Qualifica professionale di Tecnico per la Formazione nel Settore della Multimedialità, d) Laurea in Scienze dell’Educazione – Quadriennale, e) Laurea Specialistica in Educatore Professionale Coordinatore dei Servizi, f) Corso di Elaborazione Digitale dell’Immagine, g) Corso introduttivo di Tecnica Fotografica, h) Diploma Tecnico Attività Sociali – Specializzazione Economo – Dietista, i) DITALS Primo Livello, j) Corso di Lingua Spagnola Turismo, k) ECDL. European Computer Driving License - Corso di Qualifica Professionale per Product Manager – Brand Manager, l) Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale in Pedagogia e Didattica per l’Innovazione Scolastica, m) Corso di Perfezionamento Universitario in Modelli Speculativi e Ricerche Educative nell’Interazione Multimediale come Idoneità al Sostegno, allo Svantaggio, all’Handicap e all’Integrazione, n) Master di Secondo Livello in Scienze della Prevenzione Primaria e Formativo - Forensi per l’Infanzia e l’Adolescenza, o) Master di Secondo Livello in Mindfulness e pratiche non convenzionali di ascolto e sostegno in Psicologia clinica e Psicologia della salute, p) Master di Secondo Livello in Psicologia Forense e Criminologia, q) Laurea Quadriennale in Scienze della Formazione Primaria – Indirizzo Scuola Primaria con annesso percorso per il Sostegno, r) Laurea Quadriennale in Scienze della Formazione Primaria – Indirizzo Scuola dell’Infanzia con annesso percorso per il Sostegno.

² Servizi prestati presso le scuole primarie:

Statale E. Chiovini di Roma nell’anno scolastico 2004/05; Statale Casal del Marmo di Roma nell’anno scolastico 2004/05; Istituto Comprensivo Statale Viale Adriatico 140 di Roma nell’anno scolastico 2004/05; Statale Clementina Perone di Roma negli anni scolastici 2004/05, 2008/09, 2010/11 2011/12, 2012/13, 2013/14; Istituto Ss. Vergine di Roma nell’anno scolastico 2004/05; Statale V. H. Girolami di Roma nell’anno scolastico

valevole per la graduatoria ai sensi dei punti C.1 e C.2 della tabella A2 di valutazione dei titoli allegata all'O.M. n. 60/2020 (doc. 1 a).

5) A seguito dell'invio della domanda *de qua*, il ricorrente veniva inserito nelle graduatorie provinciali per le supplenze nella scuola secondaria di II grado anno 2020.

6) In data 14.10.2021, *“premesse che con provvedimento del Dirigente scolastico in data 14/10/2021 il Doc. Tedeschi Dario è stato individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del C.C.N.L. del 29.11.2007 per il comparto lavoro, in quanto inserito nella graduatoria di istituto vicinore degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di II grado per la classe di concorso Tecnologie e Tecniche delle Comunicazioni multimediali – A061 - che la proposta di assunzione prot. 5649 in data 14/10/2021, accettata dall'interessato, riporta la posizione in graduatoria 6 con punteggio 126,50”*, l'istante veniva assunto quale docente supplente per il posto d'insegnamento *“Tecnologie e Tecniche delle Comunicazioni multimediali”* presso il liceo scientifico *“J. F. Kennedy”* di Roma (doc. 5).

7) Presso il predetto istituto egli prestava la propria attività lavorativa ininterrottamente dal 14.10.2021 al 30.06.2022.

8) In conformità a quanto previsto dall'O.M. n. 60/2020 di introduzione delle GPS, all'atto del primo incarico di cui sopra, la Scuola provvedeva a svolgere i controlli sui titoli e sul conseguente punteggio in base al quale il ricorrente era inserito in graduatoria.

Ed infatti, in data 11.11.2021 il dott. Tedeschi riceveva dall'indirizzo *rmpls180007@istruzione.it* del liceo scientifico ove era stato assunto, l'email avente il seguente contenuto: *“Gentile Professore, come previsto dalla normativa Le chiediamo di consegnare presso la segreteria del personale di codesto Istituto, la copia conforme di tutti i titoli da Lei inseriti nella domanda di accesso alle Graduatorie Provinciali di Supplenza per poter procedere alla convalida del punteggio entro 5 gg dalla presente, grazie. Cordiali Saluti”* (doc. 6).

9) Il ricorrente vi provvedeva senza però mai ricevere alcuna successiva comunicazione (doc. 11).

10) Egli portava comunque regolarmente a termine l'incarico di cui sopra relativo all'anno scolastico 2021/2022.

- 11) Con l'ordinanza n. 112 del 6.5.2022 il Ministero disciplinava le *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”* (doc. 7).
- 12) Essendo il ricorrente già inserito nelle predette graduatorie, egli si limitava ad aggiornare la propria posizione inserendo e (con successiva istanza) confermando il servizio prestato presso l'Istituto Kennedy dal 14.10.2021 al 30.06.2022 (doc. 2 i ed l).
- 13) Con decreto prot. n. 27157 del 5.8.2022 venivano pubblicate sul sito del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VI Ambito territoriale di Roma, le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Roma – posto comune e sostegno - del personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I[^] e II[^] grado e del personale educativo valevoli per l'a.s. 2022/2023 in cui il ricorrente risultava inserito per la categoria A-61 nella posizione n° 2 con punteggio 176 (doc. 8 e 8 a).
- 14) Con provvedimento n. 27837 del 28.8.2022, pubblicato il 2.9.2022, il Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VI Ambito territoriale di Roma, a rettifica del precedente decreto, escludeva il ricorrente dalla II fascia delle GPS per la classe di concorso A-61 per *“mancanza del titolo di accesso all'insegnamento (laurea congiunta all'accertamento dei titoli professionali o altri titoli di accesso previsti dal D.M. 9 maggio 2017, n. 259, Allegato A)”* (doc. 9).
- 15) Quindi, con provvedimento n. 27991 del 30.8.22, il Ministero pubblicava la nuova graduatoria che non includeva l'odierno ricorrente (doc. 12 e 12 a).
- 16) Inutilmente il Tedeschi contestava al Ministero dell'Istruzione, nella persona della dipendente sig.ra Cristina Zuppa, l'esclusione dalla graduatoria (doc. 13).
- 17) Stante la genericità della motivazione addotta a sostegno dell'esclusione, onde capirne le ragioni, in data 18.10.2022, il ricorrente presentava istanza di accesso agli atti al Ministero (doc. 14).
- 18) Non avendo mai avuto in precedenza alcuna comunicazione e/o contestazione di tal fatta ed avendo regolarmente espletato il proprio servizio nella classe di concorso A-61 nell'anno scolastico 2021/2022, il Tedeschi, dopo aver inutilmente sollecitato l'Istituto per le vie brevi e a mezzo email (doc. 15), in data 18.10.2022 presentava istanza di accesso agli atti al Liceo Kennedy per conoscere le risultanze dei controlli effettuati (doc. 16).
- 19) Allo stato non si ha riscontro in ordine ad entrambe le istanze di accesso agli atti.
- 20) Ad ogni buon conto il Tedeschi possiede tutti i requisiti di accesso alla predetta classe di concorso (cfr. tab A del DM 259/2017 – doc. 17) e, nello specifico, la Laurea Specialistica in Educatore Professionale

Coordinatore dei Servizi e la qualifica professionale di “Tecnico per la formazione nel settore della multimedialità” (doc. 3) nonché gli ulteriori titoli professionali, tutti oggetto di valutazione da parte della Dirigente Scolastica del Liceo Kennedy (doc. 10).

21) A ciò si aggiunga, infine, che per le materie di cui alla classe di concorso in oggetto il Tedeschi era già stato inserito nelle graduatorie degli anni precedenti (doc. 4).

22) Alla luce di quanto sopra non v'è dubbio che l'intero percorso di formazione e di studi del Prof. Tedeschi ne attesti l'indiscutibile possesso dei titoli e delle competenze necessarie per insegnare le materie di studio oggetto della classe di concorso in oggetto.

IN DIRITTO

1. Normativa di riferimento – procedure di controllo

L'esclusione dalla graduatoria *de qua* è illegittima.

Come argomentato in narrativa, con O.M. n. 112/2022 il Ministero dell'Istruzione ha regolamentato le procedure di aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento delle graduatorie provinciali per le supplenze costituite, con l'OM n. 60/2020, da appositi elenchi distinti in due fasce ed utilizzati per l'assegnazione delle supplenze.

Nel caso di specie, il ricorrente, già incluso nella graduatoria definitiva per il biennio 2020/2022, presentava nei termini domanda di aggiornamento ed istanza di conferma del servizio prestato³, dovendo essere valutato il servizio reso nel periodo 14/10/2021 - 30/06/2022 presso il Liceo Kennedy di Roma, come previsto dall'art. 3 comma 3 dell' OM 112/22⁴.

Ai sensi dell'art. 3 comma 5, infatti, *“Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti nelle GPS, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 6 agosto 2020 – termine per la presentazione delle domande di iscrizione alle GPS costituite per il biennio 2020/2021-2021/2022 – ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 6 agosto 2020.”*

Presentata la domanda, con provvedimento del 5.8.2022, il Dott. Tedeschi veniva inserito in graduatoria al 2° posto col punteggio 176 e, con successivo provvedimento del 29.8.2022, a seguito della verifica effettuata in via amministrativa dall'AT di Roma, escluso dalla detta graduatoria *“per mancanza del titolo di accesso*

³ Riservato agli aspiranti che hanno partecipato alla procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all' O.M. 112/2022, dichiarando un titolo di servizio con data fine successiva alla data del termine di presentazione istanza secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 3 della predetta O.M.

⁴ L'articolo 3, comma 3, dell'OM n. 112/2022 ha disposto che la valutabilità del servizio svolto successivamente alla data di presentazione della domanda è vincolata alla conferma dell'avvenuto svolgimento dello stesso. Tale conferma è da attuarsi tramite apposita istanza *che verrà messa a disposizione secondo tempistiche e modalità oggetto di apposita comunicazione da parte della competente Direzione Generale del Ministero.*

all'insegnamento (laurea congiunta all'accertamento dei titoli professionali o altri titoli di accesso previsti dal D.M. 9 maggio 2017, n. 259, Allegato A)" (docc. 8, 9 e 12).

Orbene, nel caso *de quo*, avendo il ricorrente presentato domanda di **"aggiornamento"** della graduatoria e non di nuovo "inserimento", il titolo di accesso all'insegnamento era stato già in precedenza sottoposto a controllo e, essendo stato evidentemente ritenuto sussistente, definitivamente validato.

Ed infatti, il Dott. Tedeschi aveva già in precedenza ottenuto la validazione/conferma dei titoli, della posizione in graduatoria e del punteggio nella classe di concorso A-61 (in precedenza ex 44/A, 62/A, 63/A, 64/A, 65/A):

a. la prima volta il 7.12.2011 con decreto del Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Commerciale di Stato "VITTORIO BACHELET", Prof.ssa Maria Cristina Cigliano, che, **"Vista la graduatoria di Istituto definitiva di III fascia del personale docente 2011/2014"** decretava **"La rettifica del punteggio del Docente TEDESCHI DARIO nato a Roma il 7/12/1975 per le seguenti classi di concorso nella graduatoria definitiva di III fascia"** (doc. 18):

A044	PUNTI 107	A075	PUNTI 91
A062	PUNTI 107	A076	PUNTI 91
A063	PUNTI 107	C450	PUNTI 92
A064	PUNTI 107	C110	PUNTI 98
A065	PUNTI 107	C070	PUNTI 98
A036 (SENZA RISERVA)	PUNTI 105		

b. la seconda nel 2021 a seguito di controllo effettuato dalla Dirigente Scolastica del Liceo Kennedy di Roma, prof.ssa Lidia Cangemi (doc. 11), a seguito del quale il ricorrente ha potuto espletare regolarmente e per l'intero anno scolastico 2021/2022 il proprio servizio nella classe A-61.

Orbene, l'efficacia di detti controlli è quella di "cristallizzare" e rendere definitiva la graduatoria e di evitare che in sede di ogni aggiornamento debbano essere effettuati controlli anche sui titoli precedentemente controllati.

Al fine di poter comprendere meglio il detto assunto, sia consentita una breve esposizione delle operazioni di controllo dei titoli e della convalida punteggi delle GPS.

Nel 2011, allorquando veniva emesso il Decreto di cui sopra al punto a., era in vigore il Regolamento supplenze docenti (DM 131 del 13.6.2007 – doc. 19) il quale, all'art. 5 comma 9, disponeva che **"Avverso le**

*graduatorie di circolo e di istituto è ammesso reclamo alla scuola che ha provveduto alla valutazione della domanda entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all'albo della scuola e la scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 15 giorni, decorso il quale **la graduatoria diviene definitiva. La graduatoria diviene, altresì, definitiva a seguito della decisione sul reclamo.***”.

Il ricorrente era inserito anche nelle graduatorie degli anni successivi che diventavano tutte definitive.

Anche nel DM 374 del 1.6.2017 (art. 10 commi 2 e 3), infatti, era previsto che *“Avverso le graduatorie provvisorie di seconda e terza fascia è ammesso reclamo - secondo le disposizioni e nei termini di cui all'articolo 5, comma 9, del Regolamento (“Avverso le graduatorie di circolo e di istituto è ammesso reclamo alla scuola che ha provveduto alla valutazione della domanda entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all'albo della scuola e la scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 15 giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva. La graduatoria diviene, altresì, definitiva a seguito della decisione sul reclamo”), che deve essere presentato, per tutte le graduatorie in cui l'aspirante ha presentato domanda, esclusivamente al dirigente scolastico gestore della domanda medesima secondo quanto previsto al precedente articolo 8.*

*Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, **le graduatorie assumono carattere definitivo** e avverso le graduatorie medesime è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art.63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165” (doc. 20).*

Il secondo controllo veniva espletato nell'anno scolastico 2021, allorquando era in vigore l'OM 60/2020.

Il ricorrente, infatti, con l'avvento delle nuove Graduatorie Provinciali per le supplenze (c.d. G.P.S.), aveva presentato istanza per l'inserimento in seconda fascia, attraverso l'apposita procedura informatizzata (portale Polis Istanze On Line) e dichiarato i titoli posseduti, già valutati in occasione del precedente aggiornamento delle graduatorie (triennio 2017/20).

In particolare l'art. 8 dell'OM 60/2020, al fine di validare definitivamente le Graduatorie provinciali per le supplenze e creare una banca dati stabile e veridica connessa all'anagrafe docente, ha previsto un sistema di controlli “multilivello”: il primo, affidato al sistema informatico (art. 8 comma 4); il secondo, affidato agli ambiti territoriali ovvero alle istituzioni scolastiche delegate (art. 8 comma 5); il terzo affidato alle istituzioni scolastiche ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, chiamate a una verifica **definitiva**, da avviare immediatamente per la conseguente trasmissione agli uffici degli ambiti territoriali (art. 8 commi 7, 8, 9 e 10) (docc. 21 e 22).

In particolare, il comma 8 del detto art. 8 ha previsto che *“All’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020”*.

Pertanto, **le operazioni di controllo di tutti i titoli e servizi devono essere effettuate esclusivamente per i docenti che non erano già inseriti nelle GPS nel biennio 2020-22 o che comunque hanno stipulato il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie nell’a.s. 2022-23; mentre per i docenti che hanno presentato istanza di aggiornamento devono essere verificati esclusivamente i nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 6 agosto 2020** (termine per la presentazione delle domande di iscrizione alle GPS costituite per il biennio 2020/2021-2021/2022) ed entro il 31 maggio 2022 (data di scadenza del termine di presentazione delle domande) ovvero quelli già posseduti, ma non dichiarati entro la suddetta data del 6 agosto 2020 (doc. 23).

Nel caso di specie, pertanto, essendo il Dott. Tedeschi già stato sottoposto a controllo, i titoli precedentemente posseduti erano *“definitivamente validati e utili ... per la presentazione”* dell’ulteriore istanza di aggiornamento.

Si noti che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 dell’OM 112/2022, egli avrebbe anche potuto non presentare l’istanza. In tal caso gli sarebbe stato assegnato il punteggio con cui figurava *“nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti”*.

Il controllo, pertanto, avrebbe dovuto riguardare soltanto i “nuovi” titoli e servizi che, se non idonei, avrebbero tutt’al più avuto rilevanza ai fini del punteggio in graduatoria ma non per la sua esclusione.

2. Violazione del principio di buona fede - Tutela del legittimo affidamento.

L’interessato – già inserito nelle Graduatorie d’Istituto del triennio 2017/20 e nelle GPS del biennio 2020/22 – **si è visto escludere dalla Graduatoria per gli anni scolastici 2022/24 per la mancanza dei titoli d’accesso dichiarati – e già valutati precedentemente** – subendo, di conseguenza, un notevole danno per il mancato inserimento in graduatoria.

Palese è l’illegittimità della determinazione dell’Amministrazione, anche in quanto lesiva dell’affidamento riposto dal ricorrente nell’effettività della graduatoria e del punteggio pregresso acquisito.

Sul punto, merita condivisione quanto espresso dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi costituisce un limite all'azione della pubblica amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo **buona fede**, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato, nel cittadino incolpevole, un legittimo affidamento (TAR Roma, sez. I, 16-5-2012 n. 4455).

Nel caso di specie l'amministrazione convenuta ha escluso il ricorrente dalla graduatoria, ormai divenuta definitiva, per la mancanza di titoli che essa stessa aveva in precedenza ritenuto validi.

Tale condotta si palesa quindi lesiva dei principi di buona fede, imposti alle parti contraenti nonché lesiva del **“legittimo affidamento”**.

L'essere inserito nelle graduatorie dei supplenti per la specifica classe di concorso (A-61) sin dal 2011, l'aver prestato servizio nella predetta classe nell'anno scolastico 2021/2022 e l'essere stato sottoposto ad appositi controlli, hanno fatto riporre, nel docente, quella fisiologica e legittima aspettativa a che tali titoli fossero validi ed idonei per l'accesso alle GPS e corrispondessero ad un punteggio sempre certo e immodificabile, ai fini dell'avanzamento di carriera.

Per le ragioni sopra esposte, dovrà dunque essere confermata la posizione del ricorrente nella graduatoria approvata con provvedimento prot. n. 27157 del 5.8.2022 (doc 8) .

ISTANZA CAUTELARE

Sussistono entrambi i presupposti per la concessione della tutela cautelare.

Sul *fumus boni iuris* valga quanto sopra esposto.

Quanto al *periculum in mora* è evidente che dal mancato inserimento nella graduatoria il ricorrente subisca un irreparabile pregiudizio derivante sia dal fatto che i tempi ordinari della giustizia non gli consentiranno di essere reinserito nella graduatoria 2022/2024 entro il termine di validità della stessa (due anni) sia dal concreto rischio di veder sfumata ogni *chance* di partecipazione alla procedura di assegnazione delle supplenze.

L'eliminazione dalla graduatoria e la conseguente impossibilità di essere selezionato per incarichi a tempo determinato e di partecipare agli scorrimenti della stessa graduatoria ai fini dell'immissione in ruolo determinano, infatti, un grave pregiudizio alla professionalità, pregiudicando al docente la possibilità non

solo di svolgere la propria attività lavorativa ma anche di acquisire nuove esperienze e ulteriore bagaglio formativo che l'insegnamento stesso conferisce.

Alla luce di quanto esposto è di tutta evidenza che i provvedimenti oggetto di contestazione sono palesemente illegittimi, sforniti dei presupposti, generici e privi di motivazione, e dunque le domande dell'odierno ricorrente meritano di essere accolte.

Tutto ciò premesso Dario Tedeschi, *ut supra* rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato,

RICORRE D'URGENZA E NEL MERITO

all'On.le Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, c. 2° c.p.c., voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE

Verificata la sussistenza dei presupposti di legge, siccome descritti in atti, con decreto *inaudita altera parte* ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti:

- 1) in via principale, previo ogni accertamento dell'illegittimità degli atti amministrativi adottati e sopraccitati e dichiarata la loro disapplicazione e/o annullamento e/o nullità, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al (re)inserimento nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze nella classe di concorso A-61, pubblicata dal Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VI Ambito territoriale di Roma, a far data dalla presentazione della relativa domanda e, per l'effetto, condannare le amministrazioni resistenti a procedere all'immediato inserimento in detta Graduatoria e ad assegnare al ricorrente la cattedra/supplenza che gli spetta, tenutosi conto dell'ordine di chiamata procedendosi allo scorrimento;
- 2) in ogni caso, condannare il Ministero resistente al pagamento delle spese ed onorari del giudizio.

NEL MERITO

- 1) in via principale, previo ogni accertamento dell'illegittimità degli atti amministrativi adottati e sopraccitati e dichiarata la loro disapplicazione e/o annullamento e/o nullità, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al (re)inserimento nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze nella classe di concorso A-61, pubblicata dal Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VI Ambito territoriale di Roma, a far data dalla presentazione della relativa domanda e, per l'effetto, condannare le amministrazioni resistenti a procedere all'immediato inserimento in detta Graduatoria e ad assegnare al ricorrente la cattedra/supplenza che gli spetta, tenutosi conto dell'ordine di chiamata procedendosi allo scorrimento;

2) in ogni caso, condannare il Ministero resistente al pagamento delle spese ed onorari del giudizio.

Si dichiara che il presente procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo in quanto il nucleo familiare di parte ricorrente è titolare di un reddito imponibile complessivo, ai fini dell'imposta personale sul reddito, inferiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (docc. 24 e 25).

Istanza di autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 151.c.p.c.

I difensori del ricorrente, premesso che:

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al (re)inserimento nella Graduatoria Provinciale per le supplenze (GPS) della Provincia di Roma in vigore per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per la classe di concorso A-61, con attribuzione del punteggio spettante, dopo essere stato illegittimamente escluso dalle stesse;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che sono inseriti nella predetta Graduatoria provinciale in posizione peggiore rispetto a quello reclamato dal ricorrente;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe inattuabile, non soltanto in ragione del rilevante numero dei destinatari (diverse centinaia), ma soprattutto per l'impossibilità di identificarli compiutamente tutti, il che non garantirebbe l'effettiva instaurazione del contraddittorio, oltre ad essere eccessivamente onerosa;
- preso atto che il diritto vivente è orientato, con numerosissimi precedenti in tal senso, per ritenere ammissibile l'individuazione da parte del giudice che procede, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di forme di notifica alternative alla formale notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., anche nell'ipotesi in cui i soggetti destinatari della notifica siano eccessivamente numerosi o di incerta identificazione;
- il Giudice adito può, dunque, autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli in via telematica, come oramai riconosciuto dalla giurisprudenza;
- la notifica mediante pubblicazione integrale del testo del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VI Ambito territoriale di Roma (<https://www.infotek.eu/atpromaistruzione.it>) e/o altro sito del MIUR, nelle parti all'uopo dedicate, è certamente idonea ad assicurare la conoscibilità di esso a tutti i controinteressati (anche perché dette graduatorie sono pubblicate in tale ultimo sito e viene consultato proprio dai docenti inseriti nelle stesse), i quali potrebbero intervenire nell'odierno procedimento;

Tutto ciò premesso

i sottoscritti avvocati fanno istanza affinché l'Ill.mo Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle ordinarie

Voglia autorizzare

la notifica del ricorso, quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza, sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VI Ambito territoriale di Roma (<https://www.infotek.eu/atpromaistruzione.it>) e/o altro sito del MIUR, nelle parti dedicate, oppure con le diverse modalità ritenute utili allo scopo.

Con riserva di ogni altra precisazione, deduzione e produzione, anche alla luce delle difese avverse, oltre che di indicazione di mezzi di prova, nei limiti previsti dal rito.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si producono i seguenti documenti:

1. Ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020; 1 a. tabella A 2 Titoli valutabili infanzia e primaria II fascia 0807-signed; 2. Domande scuole; 3. laurea specialistica e titolo professionale; 4. Gmail 23.9.2019 - Convocazione dalle graduatorie d'Istituto A061 (Materia alternativa all'IRC); 5. Contratto di lavoro 14.10.2021; 5 a. Gmail 11.10.21 - Convocazione per supplenza; 6. email 11.11.2021 Liceo Kennedy - Convalida punteggio; 7. Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022; 7 a - Allegati OM 112; 8. decreto prot 25157 del 05-08-2022; 8 a. GRADUATORIA-PROVINCIALE-SS_ADSS_-2-FASCIA 5.8.22; 9. Decreto Esclusione A061 ESCLUSIONI-2a-FASCIA.0027837.29-08-2022; 10. titoli e qualifiche; 11. email 14.11.21 Tedeschi-Liceo Kennedy; 11. a Kennedy Convalida Punteggio Tedeschi Dario; 12. provv. n. 27991 del 30-08-2022; 12. a GRADUATORIA-PROVINCIALE-SS_ADSS_2-FASCIA del 30.08.22; 13. Gmail - Fwd_ Errori nelle nomine - Bollettino del 09 Settembre 2022; 14. istanza di accesso agli atti Ministero; 15. Gmail 3.10.22- Rinnovo istanze; 16. Istanza accesso atti liceo Kennedy; 17. DM 259-17 - Allegato A correzioni e integrazioni classi di concorso; 18. DECRETO TEDESCHI convalida e riammissione 2011; 19. dm_13-06-2007; 20. DM 374 del 1 giugno 2017; 21. chiarimenti Ministero Istruzione controlli; 22. chiarimenti-gps-Lombardia; 23. termine-delle-operazioni-di-controllo-titoli-e-convalida-punteggi-GPS Milano; 24. Autocertificazione esenzione contributo Dario Tedeschi; 25. documento d'identità e tessera sanitaria, 26. corrispondenza Tedeschi-Istituto Kennedy.

Si insta affinché il Giudice Voglia ordinare ai sensi dell'art. 210 cpc, l'esibizione:

- al **Liceo Scientifico J.F. Kennedy di Roma**, dell'integrale documentazione concernente le verifiche effettuate dall'Istituto, nell'anno scolastico 2021/2022, per la convalida del punteggio del ricorrente ed il provvedimento finale emesso a conclusione delle stesse (cfr. doc. 11);
- al **Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio VI Ambito territoriale di Roma**, dell'integrale documentazione concernente le verifiche, effettuate in via amministrativa dall'AT di Roma relativamente al Prof. Tedeschi, che hanno portato all'esclusione dello stesso dalla II fascia delle GPS per la classe di concorso A061 "Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali" ed il provvedimento finale emesso a conclusione delle stesse.

Ai fini tuzioristici, in caso di contestazione, si insta sin d'ora per l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capi preceduti dalla locuzione "vero che":

1. nel mese di novembre 2021 il Dott. Tedeschi consegnava presso la segreteria del Liceo Kennedy di Roma la documentazione inerente i titoli in copia conforme allegati al presente atto al n. 11 che si rammostrano al teste per conferma;
2. dal 14.10.2021 al 30.06.2022 il prof Dario Tedeschi ha svolto servizio di insegnamento nella classe di concorso A-61 presso il Liceo "J. F. Kennedy" di Roma.

Indicando in qualità di testi la signora Tiziana Esposito, il sig. Fabio Magrini, Luca Mezzaroma ed il sig. Francesco Di Pace, domiciliati a Roma.

Sassari, 25/10/2022

avv. Noemi Demuro

avv. Monica Cui